

CONVEGNO

LA NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

COME APPLICARLA IN AZIENDA

I punti di interesse e le criticità della nuova disciplina del whistleblowing attraverso l'analisi dei riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro, della tutela dei dati personali e della "compliance 231".
La testimonianza e il punto di vista delle grandi imprese.

ISCRIVITI AL CONVEGNO
confindustriacuneo.it

Convegno gratuito

N. 2 crediti formativi presso l'Ordine degli Avvocati di Cuneo

MARTEDÌ
30
MAGGIO
Ore 16.00

Sala Michele Ferrero,
Via Vittorio Bersezio 9 - Cuneo

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI
Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo

INTRODUZIONE AI LAVORI
Giulia Tiberi, Servizio Legale e Normativa d'Impresa Confindustria Cuneo

TAVOLA ROTONDA CON LA PARTECIPAZIONE DI:
Luca Antonetto, Avvocato, partner Fieldfisher, componente Consiglio Direttivo dell'Associazione Organismi di Vigilanza

Mauro Alovizio, Avvocato, Coordinatore del corso di perfezionamento in materia di protezione dati, Università degli Studi di Torino

Mariagrazia Pellerino, Avvocata, presidente organismi di vigilanza, coordinatrice scientifica corso di perfezionamento in compliance integrata per aziende pubbliche e private, Università degli Studi di Torino

Francesco Mariano, Legal Department Ferrero Italy

Emanuela Spizzo, Legal Affairs Michelin Italiana SpA

Coordina Giacomo Tassone, Responsabile Servizio Legale e Normativa d'Impresa, Confindustria Cuneo

I NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

STUDIO LEGALE PELLERINO

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino
Tel. 011. 561.29.57 - 011. 506.93.50
pellerino@hotmail.it
mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it
www.studiolegalepellerino.it

AVV. MARIAGRAZIA PELLERINO
Patrocinante in Cassazione
Organismo di Vigilanza
Membro dell'associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

WHISTLEBLOWING

D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

«ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI»

CONTESTO NORMATIVO

ART. 3 LEGGE 179/2017

ART. 6 CO 2BIS D.LGS. 231/2001

**ART. 54-BIS D.LGS. 165/2001
(PUBBLICO IMPIEGO)**



**D.LGS. 10
MARZO 2023,
N.24**

CONTESTO NORMATIVO

- In data **15.03.2023** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

BREVI CENNI

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

SETTORE PUBBLICO

- Pubbliche Amministrazioni;
- Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- Enti pubblici economici;
- Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- Società in house;
- Organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio.

SETTORE PRIVATO

- Soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- Soggetti che, anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media 50 lavoratori subordinati, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 (cd. Settori sensibili):
- ✓ Parte IB: Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ✓ Parte II: Commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi;
- Soggetti che, anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, hanno adottato MOG 23 I.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

ART. 2 co. 1 lett. a):

Violazioni di
disposizioni
normative nazionali

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG;

Violazioni di
disposizioni
dell'Unione europea

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione,
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato

ART. 3: CHI PUÒ SEGNALARE?

- I **dipendenti pubblici** (i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici; i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.; i dipendenti delle Società in house; i dipendenti degli Organismi di diritto pubblico; i dipendenti dei concessionari di pubblico servizio)

- i **lavoratori subordinati di soggetti del settore privato**

- i **lavoratori autonomi**

- nonché i **titolari di un rapporto di collaborazione** di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa **presso soggetti del settore pubblico o del settore privato**

- I **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa **presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi**

- i **liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

- i **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

- gli **azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

ART. 3: SOGGETTI A CUI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

Oltre al segnalante

ai **facilitatori**;

alle persone **del medesimo contesto lavorativo** della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;

ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona **un rapporto abituale e corrente**;

agli **enti di proprietà della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ART. 3 CO. 4: QUANDO SI PUÒ SEGNALARE?


ART. 1 CO. 2 - ESCLUSIONI: COSA NON PUÒ FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?

Le disposizioni del presente decreto **NON** si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai **propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico**, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con **le figure gerarchicamente sovraordinate**;
- b) alle **segnalazioni** di violazioni laddove **già disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione europea o nazionali** (Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di **difesa** o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

SETTORE PUBBLICO

COME SI PUÒ SEGNALARE




COSA SI PUÒ SEGNALARE

ART. 2 co. 1 lett. a):

- 1) ILLECITI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, CIVILI O PENALI
- 2) CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
- 3) 4) 5) 6) VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE

SETTORE PRIVATO



ART. 2 CO. 1 LETT.A) N. 3) 4) 5) 6)

3)illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4)atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

5)atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

6)atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.


NB! Dalla lettura sistematica della norme sembrerebbe che:

- ILLECITI AMMINISTRATIVI, CIVILI, CONTABILI O PENALI

- CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 SE NON HANNO IL MODELLO

**NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI
SEGNALAZIONE**

SETTORE PRIVATO (II)



COSA DEVE FARE L'AZIENDA?



ISTITUIRE I CANALI che garantiscano la **RISERVATEZZA** dei **SOGGETTI** e del **CONTENUTO**

Piattaforma
Messaggistica vocale

Nb! Società private meno 249 dipendenti possono condividere canale di segnalazione e relativa gestione



INDIVIDUARE IL SOGGETTO DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Interno
Esterno

Società con obbligo RPCT → RPCT



ADOTTARE LA PROCEDURA

Modalità di segnalazione
Gestione (Tempi e modi)
Divieto di ritorsione

Codice disciplinare:

→ ritorsioni

→ Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave

Conservazione



MODIFICARE IL CODICE DISCIPLINARE

Modifica nella Parte Generale dell'art. 6 comma 2 bis D.lgs. 231/2001

Indicazione Canali di segnalazione interna;

Sistema Disciplinare:

- Previsione di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che violino la normativa sul *Whistleblowing* (Illeciti – Sanzioni);
- Divieto di atti ritorsivi: indicazione degli atti che si intendono ritorsivi ai sensi della normativa *Whistleblowing*;

Richiamo nel MOG alla Policy *Whistleblowing*.



AGGIORNARE IL MODELLO 231



INFORMAZIONE

Luoghi di lavoro

Intranet

Sito Web



FORMAZIONE

COSA DEVE FARE L'AZIENDA?

LA SEGNALAZIONE INTERNA: I CANALI


«Sentite» = Parere NON
vincolante

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali**, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza, anche tramite il ricorso a **STRUMENTI DI CRITTOGRAFIA**,:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

LA SEGNALAZIONE INTERNA: LE MODALITÀ

LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE:



IN FORMA SCRITTA, anche con modalità informatiche

- Segnalazione su Piattaforma
- o
- Segnalazione scritta cartacea o effettuata a mezzo di posta elettronica: in quel caso, ad esempio, il gestore potrebbe caricarla sulla piattaforma per consentire una gestione riservata



IN FORMA ORALE

- Attraverso linee telefoniche
- Sistemi di messaggistica vocale
- Su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole

NB! TUTELA DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE: ADOZIONE MISURE QUALI LA REGISTRAZIONE

CONDIVISIONE CANALE

Imprese di piccole medie dimensioni

ART. 4 CO. 4

prevede la possibilità di condivisione del canale interno per gli Enti del settore privato con una media di lavoratori **inferiore a 249**.

→ maggiore attenzione all'aspetto Privacy

Gruppi societari

**NON PREVISTO ESPRESSAMENTE
DALLA NORMATIVA**

**PRASSI CONDIVISA
PREVIGENTE DISCIPLINA:
CONDIVISIONE DEL CANALE E
DELLA RELATIVA GESTIONE**

SOLUZIONE INTERPRETATIVA

la Capogruppo gestisce le segnalazioni =
Ufficio esterno


GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

GESTIONE CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Art. 4

La gestione del canale di segnalazione è affidata a:

- una persona o a un ufficio **interno autonomo dedicato** e con personale specificamente **formato** per la gestione del canale di segnalazione;
- ovvero un soggetto **esterno**, anch'esso **autonomo** e con personale specificamente **formato**.



La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.



COMPOSIZIONE

«persona o ufficio interno»:

MONOCRATICO

COLLEGALE

(ad. es. Comitato Whistleblowing che eventualmente include un componente esterno)



«AUTONOMO»

NO riporto gerarchico (Ad es. Ufficio Compliance)

Budget (autonomia di spesa)

Designato formalmente dall'Organo Amministrativo



«DEDICATO»

Specificatamente formato (Corsi di formazione e (successivamente) di aggiornamento, attestati)



«DARE DILIGENTE SEGUITO»

Effettuano una analisi e valutazione della segnalazione;

Compiono indagini interne (anche per il tramite di soggetti terzi specializzati) – budget;

Possono richiedere documenti e informazioni;

Possono richiedere audizioni o interviste;

Possono sentire anche il segnalato;

Individuano le azioni di miglioramento e danno impulso.

Nb! In ogni caso **NON** ha poteri di indagine pubblici e tantomeno di polizia giudiziaria

TEMPISTICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE



ALCUNE PRECISAZIONI



Il soggetto o l'ufficio individuato deve essere l'unico a gestire la segnalazione.

La policy in materia di Whistleblowing adottata dalla Società dovrebbe pertanto prevedere espressamente l'ipotesi in cui la segnalazione venga indirizzata ad un soggetto diverso.



Il gestore della segnalazione è passibile di sanzione da parte dell'ANAC:

Art. 21 "sanzioni", comma 1°, lett. b: da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che "non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute").

RAPPORTI GESTORE E ORGANI DI CONTROLLO

GESTORE - ODV

FLUSSO INFORMATIVO VERSO ODV

avente ad oggetto le segnalazioni di illeciti ex D.lgs. 231/2001 o di violazione del MOG

DUBBI INTERPRETATIVI:

- 1) Sulla nomina di OdV perché è un'attività gestoria passibile di sanzioni e quindi vi è il rischio sul criterio dell'indipendenza
- 2) Sulla previsione di un flusso informativo avente ad oggetto la segnalazione pervenuta al gestore

GESTORE - DPO

COORDINAMENTO SU ASPETTI LEGATI ALLA PRIVACY

(progettazione canale di segnalazione o nella fase successiva di indagine)

GESTORE - COLLEGIO SINDACALE

INFORMATIVA SUCCESSIVA ALLA FASE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE, NEL CASO IN CUI LA STESSA RISULTI FONDATA ED EMERGANO PROFILO DI COMPETENZA

("Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento").

SUGGERIMENTO:

Inserire nella POLICY WHISTLEBLOWING:
Segnalante dà consenso al gestore a trasmettere informativa a OdV nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto illeciti 231 o violazioni del MOG.

QUANDO?

- Soggetti del settore Pubblico
- Soggetti del settore Privato
(da 250 dipendenti)

15 luglio

Soggetti del settore privato
(fino a 249 dipendenti)

17 dicembre



LE SEGNALAZIONI ESTERNE

IL RUOLO DELL'ANAC IN MATERIA DI SEGNALAZIONI ILLECITE

SEGNALAZIONE ESTERNA → DESTINATARIO ANAC

ART. 6

La segnalazione esterna può essere effettuata se ricorre una delle seguenti **condizioni:**

- **non è prevista**, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del **canale di segnalazione interna** ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, **non è conforme alla legge**;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione **possa determinare il rischio di ritorsione**;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la **violazione** (*ndr* oggetto della segnalazione) possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in **forma scritta** tramite la piattaforma informatica;
- oppure in **forma orale** attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.



La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, viene trasmessa entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, all'autorità competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

L'ANAC designa personale **specificamente formato** per la gestione del canale di segnalazione esterna.

TEMPISTICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE



SANZIONI ANAC

da **10.000 a 50.000** euro

- sono state commesse **ritorsioni**
- la segnalazione è stata **ostacolata** o che si è **tentato di ostacolarla**
- è stato violato l'obbligo di **riservatezza**

da **10.000 a 50.000** euro

- **non sono stati istituiti canali di segnalazione,**
- **non sono state adottate procedure** per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla normativa
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

da **500 a 2.500** euro

- nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

ARTICOLO 19: PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC.

- In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del **SETTORE PUBBLICO**, l'ANAC informa immediatamente il **Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri** e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
- In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del **SETTORE PRIVATO** l'ANAC informa **l'Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono **NULLI**. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

ANAC è TITOLARE DI:

**POTERE
REGOLATORIO**

**POTERE DI
GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI**

**POTERE
SANZIONATORIO**

«L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30.03.2023 → **30.06.2023**), le LINEE GUIDA relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle **segnalazioni esterne**»

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Art. 2 - Definizioni

“Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la **STAMPA o MEZZI ELETTRONICI** o comunque tramite **MEZZI DI DIFFUSIONE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE**»

I segnalanti beneficiano delle protezioni previste se ricorre una delle seguenti condizioni:

- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione nei termini previsti dalla normativa;
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbiano fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.


Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

*Al fine di garantire la riservatezza
l'Azienda può adottare un Sistema di
archiviazione CRITTOGRAFATO delle
segnalazioni ricevute.*

ART. 14: LE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE




Segnalazione effettuata mediante
linea telefonica registrata o un
altro sistema di messaggistica
vocale registrato

Previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto:

- mediante **registrazione** su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure
- mediante **trascrizione integrale**.


In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.



Segnalazione effettuata mediante
linea telefonica non registrata o
un altro sistema di
messaggistica vocale **NON**
registrato

- Documentata **per iscritto** mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.



Segnalazione effettuata
oralmente nel corso di un
incontro con il personale
addetto

Previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto:

- mediante **registrazione** su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure
- mediante **verbale**.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

S T U D I O L E G A L E P E L L E R I N O

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino
Tel. 011. 561.29.57 - 011. 506.93.50
pellerino@hotmail.it
mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it
www.studiolegalepellerino.it

AVV. MARIAGRAZIA PELLERINO
Patrocinante in Cassazione
Organismo di Vigilanza
Membro dell'associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Grazie per l'attenzione